

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, AIARDI, ALESSI, AZZOLIN, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BRANCACCIO, CAMPAGNOLI, CARELLI, CARRUS, CASINI PIER FERDINANDO, CACCIA, CAFARELLI, COLONI, CRESCENZI, CRISTOFORI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GARAVAGLIA, GOTTARDO, LATTANZIO, LIA, LUSSETTI, MARTUSCELLI, MELELEO, MENSORIO, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PORTATADINO, RADI, RAVASIO, REBULLA, RIGHI, RINALDI, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SARETTA, SILVESTRI, STEGAGNINI, TORCHIO, VAIRO, VISCARDI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata il 22 luglio 1987

Modifica e integrazione alla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente l'erogazione di un assegno mensile ai mutilati ed invalidi civili che frequentano istituti scolastici superiori o corsi universitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo comma dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, relativa alla conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1981, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili, prevede una nuova forma di assistenza e più precisamente la concessione di un assegno di accompagnamento nella misura di lire 12.000 mensili, più la tredicesima mensilità, oggi ammontante a lire 232.950.

Tale assegno viene erogato ai rappresentanti legali dei mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni riconosciuti « non deambulanti » dalle apposite commissioni sanitarie.

Va però sottolineato che tale provvidenza è subordinata alla frequenza, da parte dei minori, della « scuola dell'obbligo » o di « corsi di addestramento professionali o centri ambulatoriali ».

Pertanto non può godere di detto beneficio economico quel minore che, dopo aver completato il ciclo della scuola dell'obbligo, intenda proseguire gli studi frequentando una scuola media superiore.

È evidente che tale norma va aggiornata alla luce della stessa *ratio legis* e per il fatto che, con la formazione e la successiva immissione nella scuola di assistenti-educatori, di assistenti sociali specializzati e di personale paramedico, vo-

luti dall'articolo 5 della citata legge, è stata offerta ai minori non autosufficienti la possibilità di accedere alle scuole medie superiori.

Il suddetto articolo 17 della legge n. 118 del 1971 andrebbe pertanto modificato al primo comma, in modo da prevedere la concessione dell'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla legge e che frequentino una scuola, statale o non statale, di ogni ordine e grado nonché corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno.

Analogamente, e sempre allo scopo di consentire all'invalido di poter scegliere il tipo di studi e quindi di lavoro verso il quale si sente portato, una ulteriore modifica dovrebbe essere apportata all'articolo 13 della legge suddetta.

Infatti all'invalido civile, che dopo il diciottesimo anno di età frequenti un isti-

tuto universitario o para-universitario, non può essere concesso l'assegno d'invalidità, pur non lavorando, per il fatto che non può far valere l'iscrizione nelle liste di collocamento speciale.

Attualmente infatti gli uffici invalidi civili delle Prefetture, per quanto concerne gli invalidi con un'incapacità lavorativa superiore ai due terzi (sono esclusi gli invalidi civili totali) devono accertare presso gli uffici provinciali del lavoro se l'invalido sia incollocato al lavoro o abbia rifiutato di accedere a posti di lavoro adatti alle sue condizioni fisiche.

Si rende pertanto necessario modificare l'articolo 13 della legge n. 118 del 1971 prevedendo che il primo comma dello stesso articolo non venga applicato quando l'invalido civile, e sino al limite del 26° anno di età, produca un certificato dal quale risulti la frequenza di un istituto scolastico superiore statale o non statale o di una università.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto il seguente:

« Il comma precedente non viene applicato quando l'invalido civile, e sino al limite del ventiseiesimo anno di età, produca un certificato dal quale risulti la frequenza di un istituto scolastico superiore statale o non statale o di una università ».

ART. 2.

1. Al primo comma dell'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sostituire le parole: « che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali » con le parole: « che frequentino una scuola statale o non statale di ogni ordine e grado nonché corsi di addestramento o centri ambulatoriali ».